



Determinazione n. 15 del 5 giugno 2025

OGGETTO: Stipula dell'accordo convenzionale individuale per lo svolgimento dell'attività formativa extra rete – scuole di specializzazione di area sanitaria con l'Università Aldo Moro di Bari – scuola di specializzazione in Geriatria a favore della dr.ssa Daniela Germanico.

L'anno 2025, addì 5 del mese di giugno in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

che in data 3 giugno 2025 prot. n. 39522, è pervenuta dall'Università Aldo Moro di Bari la richiesta inerente la stipula dell'accordo convenzionale individuale per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di uno specializzando in Geriatria, dr.ssa Daniela Germanico, presso la SC di Geriatria di questa Azienda per un periodo dal 1 giugno 2025 al 31 ottobre 2025;

Visto:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria";

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- da parte del Direttore SC di Geriatria, prof. Andrea Maria Maresca in data 3 giugno 2025;
- da parte del Direttore Sanitario, dr.ssa Brunella Mazzei in data 4 giugno 2025;
- da parte del Direttore della SC Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione, dr.ssa Rossana Borchini, in data 4 giugno 2025;

Dato atto che il testo convenzionale, concordato tra le parti ed allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale è conforme alla normativa sopracitata;

Dato altresì atto che la presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione per la durata di 5 mesi;

Ritenuto di procedere alla stipula e alla successiva sottoscrizione del rapporto convenzionale in argomento;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ASST;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Lazazzara, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa:



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Direzione Amministrativa

Direttore: dott. Giacomo Boscagli

Affari Generali e Istituzionali

Direttore: dott.ssa Anna Lazazzara

Segreteria 031.585.4736 - Fax 031.585.4592
affgen.co@asst-lariana.it

- 1) di stipulare la convenzione individuale per lo svolgimento dell'attività formativa extra rete – scuole di specializzazione di area sanitaria con l'Università Aldo Moro di Bari – scuola di specializzazione in Geriatria a favore della dr.ssa Daniela Germanico,
- 2) che la presente convenzione avrà validità dalla data della sua sottoscrizione e per la durata di 5 mesi;
- 3) di dare mandato alla SC Affari Generali e Istituzionali di procedere alla formalizzazione e dalla messa a conoscenza dei soggetti interessati e/o coinvolti dell'avvenuta adozione del presente provvedimento;
- 4) di procedere alla successiva sottoscrizione dell'accordo convenzionale, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'ASST;
- 6) di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Lazazzara, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'ASST Lariana, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;
- 8) di incaricare il tutor aziendale individuato di dare attuazione agli obblighi oggetto della convenzione e del progetto formativo in argomento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to dott.ssa Anna Lazazzara

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informativi dell'ASST Lariana- Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Lazazzara
Referente per la pratica: Marco Tettamanti

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERE PRESSO STRUTTURA
SANITARIA NON INCLUSA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

VISTO l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche";

VISTO l'art. 40 del D.Lgs n.368/99;

VISTO il Decreto del Miur n. 68 del 04/02/2015 concernente il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il D.I. n. 402 del 13.06.2017; 99 con cui si identificano i requisiti e gli standard delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola;

CONSIDERATO che l'allegato 1 al Decreto n.402/17 consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola, l'utilizzo di strutture di sede della scuola di specializzazione cioè a direzione universitaria e l'utilizzo di strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede dette strutture collegate che possono essere sia a direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa azienda ospedaliera e presenti, altresì, a livello territoriale. Tali strutture di sede e collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportate alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale;

CONSIDERATO che nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività,

laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. Tali strutture complementari a differenza di quelle di sede e collegate possono anche essere non accreditate dall'Osservatorio Nazionale ma in ogni caso dette strutture, al pari di quelle di sede e collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il, S.S.N.;

CONSIDERATO che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;

CONSIDERATO che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con SSN;

VISTA la delibera del Consiglio della scuola di Medicina del 25.09.2017;

VISTA le delibere del S.A. e del C.di A, rispettivamente del 30.01.2018 e 21.02.2018, che approvano il testo della Convenzione in parola.

VISTO il D.R. n. 3208 del 16.11.2020 con cui si dispone, tra l'altro, alla competente Direzione offerta formativa e servizi agli studenti di predisporre un nuovo schema tipo di convenzione che sia conforme all'attuale panorama legislativo;

VISTA la delibera del S.A. del 22.12.20 che esprime parere favorevole al nuovo schema tipo di convenzione in questione;

VISTA la delibera del C.di A. del 23.12.20 che approva il nuovo schema tipo della Convenzione e autorizza il Rettore alla sottoscrizione delle Convenzione in parola;

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell'Università degli Studi di Bari del 23.03.2025 che ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione tra la suddetta scuola di specializzazione e la struttura fuori rete formativa denominata Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma, per la frequenza del Dott.ssa Barbara Maria Crescenza medico in formazione specialistica iscritto al IV anno di corso della Scuola di Specializzazione in

Geriatria presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro per un periodo di 5 mesi, con decorrenza dal 01/06/2025 al 31/10/2025.

VISTO il progetto formativo del Dott.ssa Daniela Germanico (in allegato);

VISTA la nota con cui il prof. Andrea Maresca, Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell'Università dell'Insubria – Ospedale S. Anna ASST Lariana di Como, esprime parere favorevole alla frequenza del Dott.ssa Daniela Germanico sotto la propria supervisione in qualità di tutor;

VISTO che tale struttura extra rete formativa, ai sensi del D.I. n.402/17, è accreditata e contrattualizzata con il SSN ed è idonea a contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Geriatria;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, con sede legale in Bari, P.zza Umberto I n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Bronzini nato a Roma il 3 gennaio 1959 e domiciliato per la carica presso la sede medesima: **PEC:** rettore@pec.uniba.it;

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA, con sede legale in Como, Via Napoleona n. 60 - C.F. e P.I. 03622110132, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore SC Affari Generali e Istituzionali Dott.ssa Anna Lazazzara, per delega del Direttore Generale pro – tempore Dott. Luca Filippo Maria Stucchi, nato a Milano il 27 gennaio 1965, e domiciliato per la carica presso la sede medesima: **PEC:** protocollo@pec.asst-lariana.it;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 -Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2-Medico in Formazione Specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzante e tirocini la Dott.ssa Daniela Germanico, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Geriatria dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta

per la formazione del medico in formazione.

Il periodo di formazione della suddetta dottoressa avrà durata di 5 mesi con decorrenza dal 01/06/2025 al 31/10/2025

Durante tale periodo la Dott.ssa Daniela Germanico seguirà il progetto formativo individuale deliberato dal Consiglio della scuola.

Art.3–Luoghi e tempi di attività formativa professionalizzante e tirocinio

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Geriatria, il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione il personale e le attrezzature della propria struttura.

Art.4– Attività formativa professionalizzante e di tirocinio

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto il diretto controllo di tutori, proposti annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale-assistenziale e documentata capacità didattico-formativa.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore e sotto il suo diretto controllo, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impegnato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura ospitante sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili dell'Azienda.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, indicato in 38 ore settimanali, comprensivo delle ore di lezioni che si svolgono presso la sede della Scuola e della eventuale partecipazione ad eventi formativi. Le assenze per malattia e gravidanza sono regolate dal D.Lgs n.368/99. Le attività e gli interventi sono controllati e illustrati con un giudizio sulle capacità e attitudini, oltre che controfirmati dal medico in formazione

specialistica, su un apposito libretto personale di formazione a cura del tutor e quindi certificati dal dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

Art 5-Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione degli specializzandi presso la struttura ospitante non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa aziendale ed alle strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla struttura ospitante.

Art. 6- Sicurezza e Sorveglianza sanitaria

L'autorizzazione alla frequenza del medico in formazione presso il soggetto ospitante è subordinata al possesso del giudizio di idoneità ex D.Lgs. 81/08 in corso di validità rilasciato dal Medico Competente incaricato dall'Università e, se previsto, del giudizio di idoneità all'esposizione a Radiazioni Ionizzanti ex D.Lgs. 101/2020, in corso di validità, rilasciato dal Medico Autorizzato nominato dall'Università.

Durante la permanenza presso il soggetto ospitante il medico in formazione sarà sottoposto, ove previsto, a sorveglianza sanitaria da parte della S.C. di Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Non è a carico del soggetto ospitante la sorveglianza sanitaria per l'esposizione a Radiazioni Ionizzanti, che resta in capo all'Università.

La fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti è a carico del soggetto ospitante.

Ai medici in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti di tutti i rischi occupazionali secondo la normativa vigente.

Art. 7-Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando è a carico della struttura ospitante. Laddove necessario la disciplina della copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica è a carico dello specializzando.

Art.8- Obbligo di riservatezza e Privacy

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018, e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), i medici in formazione specialistica che accedono alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Soggetto ospitante.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante operazioni manuali e/o automatizzate, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolare del Trattamento dei dati personali è il soggetto promotore che, con la presente convenzione, designa il soggetto ospitante quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il Titolare del Trattamento fornirà al Responsabile del Trattamento, con separato atto, specifiche istruzioni ai sensi della lettera a), par. 3, art. 28 del GDPR.

Art. 9-Trattamento economico

Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica viene corrisposto esclusivamente dall'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art.10-Modalità di stipula

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 5 mesi. Il presente atto è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza di leggi e/o regolamenti sopraggiunti, ovvero alla luce di indicazioni e/o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta presso il competente Foro di Bari. L'imposta di bollo è a carico del Soggetto ospitante e viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione n. 50486/2020 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Como.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 11-Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Art. 12- Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di formazione specialistica medica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per Delega del Magnifico Rettore

Il Presidente della Scuola di Medicina

Università degli studi di Bari Aldo Moro

Prof. Alessandro Dell'Erba

Per delega del Direttore Generale

Il Direttore SC Affari Generali e Istituzionali

Dott.ssa Anna Lazazzara